



**DETERMINA GA n. 07/2024/RA.RI.
DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA FRZ S.R.L.**

Oggetto: "Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e per quanto occorrer possa anche ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) n. 2 D.Lgs. n. 36/2023 – Servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati (codice EER 20 03 01) prodotti nella città di Formia (LT) e sull'isola di Ventotene – CIG: 983730728C – Rinnovo e/o proroga ai sensi dell'art. 3 comma 3.3. del contratto"

In data 31 Gennaio 2024, l'Amministratore Unico Raffaele Rizzo, rappresentante della società denominata "FRZ Srl" - società partecipata dai Comuni di Formia e Ventotene - con sede legale in Formia (LT) Piazza Municipio 1

Premesso che

- La FRZ è società in house dei Comuni di Formia e Ventotene, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai predetti Comuni, ed è regolarmente iscritta alla categoria 1 dell'Albo Gestori Ambientali;
- con Determina del sottoscritto A.U., GA N. 87/2023 RA.RI del 22 maggio 2023, che qui si intende integralmente richiamata, veniva affidato il servizio di conferimento per trattamento meccanico biologico dei rifiuti identificati con codice EER 20.03.01 prodotti dal territorio servito dalla FRZ alla SAF S.p.A. fino alla data del 31 dicembre 2023;
- con Determina del sottoscritto AU, GA N. 219/2023 RA.RI del 29 dicembre 2023, che qui si intende integralmente richiamata, veniva prorogato il servizio affidato alla SAF S.p.A. per un ulteriore mese;
- il contratto in essere con la SAF S.p.A. prevede all'art. 3 comma 3.3. la possibilità di proroga e/o rinnovo ove fossero confermati gli stessi costi e condizioni;
- il rifiuto indifferenziato gestito da FRZ s.r.l., per la sua provenienza e anche in virtù delle analisi merceologiche effettuate, presenta una frazione organica superiore al 15%;
- in ogni caso le BAT di settore e la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2014 C.323/13 prevedono che il rifiuto indifferenziato debba essere trattato con la biostabilizzazione, al fine di prevenire pesanti impatti sulle matrici ambientali;
- l'art. 182 bis I comma del Codice dell'Ambiente prevede che "lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica";
- nell'ATO Latina, ove opera FRZ s.r.l., esiste allo stato un unico impianto idoneo al trattamento biologico dei rifiuti indifferenziati gestito da Rida Ambiente s.r.l., che si trova ad Aprilia;



- nelle immediate vicinanze di FRZ s.r.l. opera l'impianto di trattamento meccanico biologico di SAF s.r.l., appartenente all'ATO Frosinone.

Considerato che:

- l'esito del giudizio dinanzi al TAR di Latina sul ricorso R.G. n. 309 del 2023, proposto da Centro Servizi Ambientali (CSA) S.r.l. avverso l'affidamento alla SAF S.p.A. di cui sopra, ha di fatto confermato la correttezza della scelta effettuata a Maggio 2023 nel rispetto della vigente normativa, non ultima quella in materia di tutela ambientale;
- la C.S.A. s.r.l. è allo stato dotata di un mero impianto T.M., comunque non idoneo e non autorizzato a ricevere la tipologia di rifiuto EER 20.03.01 prodotto dai Comuni serviti dalla FRZ e in ogni caso a garantire l'attuazione delle BAT di settore;
- come citato, infatti, anche dalla Deliberazione della Regione Lazio n. 290 del 12 maggio 2022, è comunque necessario che i rifiuti urbani vengano trattati, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia Europea causa C-323/13, soltanto in impianti che dispongano di sezioni di biostabilizzazione;
- l'unico impianto per il trattamento biologico dei rifiuti indifferenziati nell'ATO Latina è l'impianto TBM della Rida Ambiente s.r.l. ad Aprilia (RM);
- il recupero del rifiuto indifferenziato nel predetto impianto TBM comporterebbe la necessità di riorganizzare il lavoro ed i mezzi per trasportare i rifiuti al predetto impianto e quindi la necessità di effettuare importanti investimenti da ammortizzare in svariati anni, che potranno essere programmati solo a seguito di una nuova pianificazione aziendale, considerato che la tratta Formia-Aprilia ha distanze molto superiori rispetto a quella Formia-Colfelice e soprattutto i tempi di percorrenza sono molto elevati stante la forte concentrazione di traffico lungo le vie di collegamento;
- l'impianto della SAF S.p.A. di Colfelice (FR) risulta essere il più vicino impianto TMB e consente, tra l'altro, di non apportare modifiche alla organizzazione aziendale e di garantire la continuità del servizio pubblico finora effettuato;
- l'art. 182 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prevede, per i rifiuti urbani non differenziati, il trattamento nel rispetto del principio di prossimità;
- la Deliberazione della Regione Lazio n. 290 del 12 maggio 2022 prevede che *"in caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, il Piano consente che l'ATO deficitario possa utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità e per un periodo massimo di trentasei mesi"*;
- in data 09 maggio 2023, conformemente a quanto stabilito nella predetta Deliberazione della Regione Lazio, è stata data comunicazione alla Direzione Rifiuti della Regione Lazio relativamente al cambio di ATO che, ad oggi, risulta essere stato attivato per 10 mesi a fronte dei 36 mesi consentiti, alla quale la Regione Lazio nulla ha obiettato;
- il subATO di Latina, in cui ricadono i Comuni di Formia e di Ventotene serviti dalla FRZ sta già utilizzando l'impianto di Colfelice dove vengono conferiti, come da PRGR, i rifiuti prodotti dal Comune di Ponza;
- per le ragioni suddette, ai sensi dell'art. 3 comma 3.3. del contratto in essere è stata manifestata alla SAF S.p.A. la volontà di rinnovare/prorogare l'efficacia dello stesso;



- la SAF S.p.A. ha reso nota la propria disponibilità al rinnovo del contratto alle medesime condizioni tecnico/economiche.

L'Amministratore Unico di FRZ in virtù della necessità di garantire la continuità del servizio oltre che di tutto quanto sopra richiamato

DETERMINA

Di approvare le premesse ed i considerata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di rinnovare/prorogare, ai sensi dell'art. 3 comma 3.3. del contratto, sino a tutto il 31/12/2024 alla SAF S.r.l., titolare di idoneo impianto TMB, il servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati (codice EER 20 03 01) prodotti nella città di Formia (LT) e sull'isola di Ventotene già affidato ex art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: 983730728C – alle medesime condizioni contrattuali, pari alla tariffa di Euro 207,66 (duecentosette/66) Euro/ton, oltre IVA e comprensiva di ecotassa e benefit, per un importo complessivo stimato in Euro 1.200.000,00 oltre Iva come per legge, dando atto, per quanto occorrer possa, che, stante quanto evidenziato nelle premesse e nei considerata, sussistono allo stato anche le condizioni per l'applicabilità dell'art. 76, comma 2, lett. b) n. 2 D.Lgs. n. 36/2023.

Di impegnare le somme necessarie, che trovano copertura nelle fonti di finanziamento interne come previsto dai piani previsionali aziendali.

FRZ

L'Amministratore Unico

Raffaele Rizzo

FIRMATO IN ORIGINALE